



Presidente

Regione Emilia Romagna  
c.a. [...omissis...]  
R.U.P.

Pec: [...omissis...]

## Fasc. Anac n. 3701/2023

Oggetto: Intervento di "messa in sicurezza delle arginature del fiume Rubicone erose nei Comuni di Savignano sul Rubicone e Gatteo", importo € 200.000,00

S.A.: Regione Emilia Romagna

Definizione del procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis.

Come è noto le S.A. sono tenute all'invio della documentazione inerente la somma urgenza (verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari, verbale di consegna dei lavori e contratto, ove stipulato) all'Anac ai sensi dell'art. 163, comma 10 del Codice dei Contratti (oggi art. 140, comma 10 del d.lgs. 36/2023) e nel rispetto dell'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis. L'attività di vigilanza di competenza dell'Anac è finalizzata al controllo del rispetto dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura e ad analizzare gli affidamenti di somma urgenza di lavori selezionati a campione con periodicità semestrale.

A seguito dei sopra citati controlli a campione è stata analizzata la documentazione inerente l'intervento in somma urgenza dell'intervento di "Messa in sicurezza delle arginature del fiume Rubicone erose nei Comuni di Savignano sul Rubicone e Gatteo" per l'importo di € 200.000,00 inviata all'Anac con prot. 34215.U del 29.5.2023 ed acquisita con prot. ANAC n.40933 del 29.5.2023.

Preliminarmente si riassume brevemente il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza.

Tale istituto è disciplinato dal sopra richiamato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 intitolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.



## Presidente

Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie avendo cura di verificare, in concreto: che il verbale di somma urgenza indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti consistessero effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori fosse coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indicasse, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi documentazione inviata dalla S.A. è emerso quanto segue.

Con verbale del 9.2.23, viene rilevato che, a seguito di eventi di piena verificatesi a gennaio 2023, l'erosione degli argini del fiume Rubicone sia in sponda destra che sinistra sia tale da interessare la viabilità delle banchine comunali. Rilevando una situazione di pericolo per le arginature e la viabilità viene stabilito di intervenire con somma urgenza affidando la messa in sicurezza delle arginature ad operatore per l'importo stimato di € 200.000,00, individuato con riferimento ad un accordo quadro per lavori finalizzati alla sicurezza territoriale e per la gestione del demanio idrico della Regione Emilia Romagna.

I lavori risultano consegnati, come da relativo verbale, in data 19.4.2023, con assegnazione del termine di 120 giorni per l'esecuzione dei lavori, consistenti in interventi "di messa in sicurezza degli argini del fiume Rubicone nei comuni di Savignano sul Rubicone e Gatteo, con la messa in opera di difese in pietrame con talle di salice al piede dell'argine e il ripristino delle scarpate superiori in terra".

La tempistica seguita non è coerente con l'istituto della somma urgenza laddove le attività poste in essere, consistenti nel rinforzo delle arginature, sono state attuate a distanza di mesi dall'evento di piena, senza provvedere nell'immediato ad interventi tesi ad ovviare ad eventuali concreti pericoli. In tale contesto si prospettano elementi di perplessità in ordine alla correttezza dell'applicazione della somma urgenza, tenuto conto che nel caso di specie la procedura posta in essere non appare direttamente indirizzata ad evitare un imminente pregiudizio o a scongiurare un pericolo immediato per la pubblica sicurezza.

Si prende comunque atto della volontà della SA di ritenere tale intervento un contratto attuativo dell'accordo quadro in esecuzione che ha come oggetto, come risulta dal contratto attuativo pervenuto agli atti, lavori finalizzati alla sicurezza territoriale e per la gestione del demanio idrico e delle aree di competenza del settore Romagna e per cui l'esecutore è in possesso della qualificazione OG8 richiesta per la tipologia di lavori.

Alla luce di quanto sopra esposto, come disposto dal Consiglio nell'adunanza del 23 aprile 2024, si comunica la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis rilevando il contrasto con le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto della somma urgenza; si invita, per il futuro, la S.A. al puntuale rispetto della normativa come sopra richiamata.

*Il Presidente*

Firmato digitalmente

*Avv. Giuseppe Busia*